

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"IL SENTIERO DELLO GNOMO ENTE DEL TERZO SETTORE"

1.

DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, a norma del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore), l'associazione "IL SENTIERO DELLO GNOMO ENTE DEL TERZO SETTORE" (in breve, "IL SENTIERO DELLO GNOMO ETS", già iscritta all'anagrafe delle ONLUS, quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, con la denominazione de "I COLORI DELL'AMICIZIA ONLUS" e, a seguire, con la denominazione "IL SENTIERO DELLO GNOMO ONLUS").

1.2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione deve utilizzare la predetta denominazione "Il sentiero dello Gnomo Ente del Terzo Settore" o "Il sentiero dello Gnomo ETS".

1.3. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione deve altresì indicare gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.4. Qualora eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, l'Associazione dovrà iscriversi, oltre che nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel competente Registro delle Imprese.

2.

SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in Bologna.

3.

SCOPO

3.1. L'Associazione è nata a Bologna, nell'anno 2010, nell'ambito di una serie di iniziative avviate da un gruppo di familiari, amici e colleghi di Paolo Serra (Poldo, o Lo Gnomo), animati dalla volontà di condividere i valori che, nel corso della sua vita, Paolo ha testimoniato a tutti coloro che lo hanno incontrato: lo spirito di servizio, l'amore per i più piccoli, l'impegno nel sociale, ma anche la gioia, l'allegria e il divertimento.

3.2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, a norma del Codice del Terzo Settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può esercitare, segnatamente, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, attività aventi ad oggetto beneficenza,

72
Q

sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19.8.2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

3.3. Al fine di perseguire le predette finalità, l'Associazione si propone di individuare, annualmente, uno o più progetti di interesse generale, per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a cui destinare i fondi raccolti nell'ambito di specifiche iniziative organizzate a tal fine o comunque attribuiti, a vario titolo, all'Associazione.

L'attività di raccolta fondi - da intendersi quale complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività, e in particolare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - potrà essere esercitata dall'Associazione anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

3.4. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

4.

SOCI

4.1 L'Associazione è costituita da associati (soci), la cui ammissione deve essere decisa dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato.

Il Consiglio Direttivo potrà, al riguardo, fissare requisiti di ammissione, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'Associazione.

RL
Q

4.2. La decisione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve, nei sessanta giorni successivi alla sua adozione, essere motivata e comunicata agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chi ha proposto la domanda di ammissione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che - ove non appositamente convocata - dovrà deliberare sulle domande di ammissione non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

4.3. I soci versano una quota annua - o prestano comunque un contributo - non inferiore a quanto eventualmente determinato, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

4.4. I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

4.5. In particolare tutti i soci, secondo le modalità di seguito indicate, hanno il diritto di partecipare alle attività associative, di consultare, a proprie spese, i libri e i bilanci dell'associazione e i verbali dell'Assemblea, di concorrere alle deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti associativi che dovessero essere adottati dall'Assemblea e alle deliberazioni di nomina degli organi dell'Associazione, rispetto alle quali ciascun socio ha sia il diritto di elettorato attivo, sia il diritto di elettorato passivo.

4.6. La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione.

4.7. Il recesso produce effetto dalla data in cui viene comunicato in forma scritta, anche per posta elettronica, al legale rappresentante dell'Associazione.

4.8. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, una volta sentito l'interessato, solo nell'ipotesi in cui sussista una giusta causa, quale, a titolo esemplificativo, il mancato versamento della quota annuale, la perdita dei requisiti di ammissione eventualmente fissati ai sensi dell'art. 4.1 o la sopravvenuta indegnità del socio a conservare la posizione di associato, a causa di attività pregiudizievole all'Associazione, o incompatibile con le finalità della stessa, ovvero di gravi inadempimenti agli obblighi discendenti a suo carico dalla legge, dallo statuto o dalle delibere degli organi associativi.

4.9. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di scioglimento del rapporto che li lega all'associazione.

29

5.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

5.1. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. E' vietata la distribuzione - anche indiretta, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore - di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5.3. L'Associazione, ove intenda conseguire la personalità giuridica, deve essere dotata del patrimonio minimo previsto dalla legge.

5.4. Delle obbligazioni dell'Associazione, ove dotata di personalità giuridica, risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

5.5. L'Associazione, ove dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle Imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis ss. c.c.

RL
Q

6.

ORGANI

6.1. Sono o possono essere organi dell'Associazione, nei termini specificati negli articoli che seguono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Comitato Esecutivo;
- d. il Presidente e il Vice Presidente;
- e. il Segretario;
- f. l'Organo di controllo e il Revisore dei Conti;
- g. il Comitato Consultivo.

7.

Assemblea

7.1. L'Assemblea - organo sovrano dell'Associazione, operante nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati - è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il termine imposto dalla legge, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando gliene sia fatta richiesta dal Consiglio

Direttivo, dall'Organo di controllo, dal Revisore dei Conti o da almeno un decimo degli associati.

7.2. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera - recante indicazione di giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie all'ordine del giorno - spedita, anche per posta elettronica, a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

7.3. Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione dell'eventuale relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo, con la designazione della carica di Presidente e di Vice Presidente, in conformità con quanto previsto dai successivi artt. 8 e 9;
- d) la nomina dell'eventuale Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore dei Conti, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 12;
- e) l'accertamento di eventuali profili di responsabilità dei componenti gli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti. La responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo, degli eventuali direttori, dei componenti l'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi è regolata dagli artt. 2392, 2393, 2393 *bis*, 2394, 2394 *bis*, 2395, 2396, 2407 c.c. e 15 D.lgs. 27.1.2010, n. 39, in quanto compatibili;
- f) l'approvazione e le modifiche di eventuali regolamenti interni dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- h) le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

7.4. Ogni socio in regola col versamento della quota associativa ha diritto ad un voto, anche se iscritto da meno di tre mesi nel libro degli associati.

7.5. Ai sensi dell'art. 2373 c.c. - applicabile, nei limiti di compatibilità, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del Codice del Terzo Settore - la deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto determinante di

72
9

coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, è impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno. I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

7.6. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, anche per posta elettronica, ovvero in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può venire delegato da un massimo di tre associati, ove l'Associazione abbia un numero di soci inferiore a cinquecento; da un massimo di cinque associati, ove l'Associazione abbia un numero di soci non inferiore a cinquecento.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2372, quarto e quinto comma, c.c., in base alle quali, se la rappresentanza è conferita ad una società, ad un'associazione, ad una fondazione o ad altro ente collettivo o ad altra istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore; la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione, né agli enti dalla stessa controllati o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi.

7.7. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci; in seconda convocazione, e salva la previsione del successivo art. 7.8, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti, e di regola - fermo quanto previsto dal successivo art. 7.8 - sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle volte all'elezione delle cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

7.8. Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto richiedono la presenza, anche per delega, perlomeno della maggioranza dei soci e sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

7.9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

7.10. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua

RL
Q

assenza o indisponibilità, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

7.11. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario dell'Associazione e, in caso di assenza e, comunque, nei casi nei quali l'Assemblea lo ritenga opportuno, da persona designata dall'Assemblea stessa.

8.

CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a venticinque membri eletti per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea, e scelti, per la maggioranza, fra i soci - o le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati - dell'Associazione.

8.2. Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

8.3. I membri del Consiglio Direttivo devono richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali fra loro è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.4. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio deve essere convocata l'Assemblea perché, nei successivi trenta giorni, deliberi in merito alla sua sostituzione.

8.5. Il Consiglio, salva diversa deliberazione assembleare, dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

8.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente - di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un Consigliere - con avviso spedito, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

8.7. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Nell'ipotesi di conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo trova applicazione

PC
S

l'art. 2475 *ter c.c.*, per quanto richiamato dalla legge.
8.8. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

8.9. Le riunioni del Consiglio - che possono venire aperte ad uno o più soci o terzi - sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.10. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza e, comunque, nei casi nei quali il Consiglio lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

8.11. Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

8.12. Il Consiglio, in particolare:

- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità con le norme di legge;
- nomina, fra i suoi componenti, il Segretario e ne determina, eventualmente, il trattamento giuridico ed economico.

8.13. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti singolarmente considerati (Consiglieri Delegati), e/o ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri fra cui il Presidente e il Segretario, anche con facoltà di sub-delega.

9.

PRESIDENZA

9.1. Il Presidente dell'Associazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, fra i suoi membri eletti componenti del Consiglio Direttivo. Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

9.2. Il Presidente ed il Vice Presidente hanno, anche in via disgiunta fra loro, la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza loro attribuito è generale. Le eventuali limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si

R
Q

prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne esegue o ne fa eseguire le deliberazioni ed esercita gli eventuali, ulteriori poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva.

9.5. Il Presidente ha, fra l'altro, la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.6. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

10.

COMITATO ESECUTIVO

10.1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto dal Presidente, dal Segretario e da almeno un altro Consigliere.

10.2. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti delegatigli dal Consiglio Direttivo.

10.3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

11.

SEGRETARIO

11.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nel curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di cui è membro, e la gestione ordinaria dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni. Esercita inoltre le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

12.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

12.1. E' obbligatoria la nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, in tutti i casi in cui la legge lo imponga.

12.2. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ("Cause d'ineleggibilità e di decadenza").

12.3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

R
9

12.4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, in quanto applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore (e fermo quanto previsto dall'art. 31, secondo comma, del Codice del Terzo Settore); in tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nel relativo registro.

12.5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che, ove l'Associazione sia tenuta a redigere il bilancio sociale, lo stesso è redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell'Organo di controllo.

12.6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7. Salvo quanto previsto dalla dall'art. 30, sesto comma, del Codice del Terzo Settore e dal presente statuto con riferimento ai compiti dell'Organo di controllo, l'Associazione deve nominare obbligatoriamente un Revisore legale dei conti iscritto nel relativo registro in tutti i casi in cui ciò sia imposto dalla legge.

12.8. I componenti dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti, salva diversa deliberazione assembleare, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

12.9. I componenti dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.

DENUNCIA AL TRIBUNALE

E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

13.1. Almeno un decimo degli associati, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione dei

22
Q

conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

13.2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia più di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

14.

IL COMITATO CONSULTIVO

14.1. Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato consultivo composto di un numero di componenti variabile da due a quattro, oltre che dal Presidente dell'Associazione, scegliendoli tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3).

14.2. I componenti il Comitato consultivo, salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo, durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

14.3. I componenti il Comitato possono essere sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

14.4. Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha poteri consultivi.

14.5. Il Comitato, in particolare, può:

- formulare proposte sulle attività dell'Associazione e segnalare persone idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;

- esprimere il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;

- esprimere, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dall'Associazione.

14.6. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Associazione oppure da persona designata dal Consiglio Direttivo.

14.7. Il Comitato consultivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

15.

GRATUITA' DELLE CARICHE

15.1. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio

FL
9

e salva l'eventualità di compensi, se deliberati, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.

16.

VOLONTARI

16.1. L'Associazione può avvalersi di volontari ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.2. Il volontario svolge la propria attività nei modi e alle condizioni di cui alle previsioni di legge e, in particolare, all'art. 17 del Codice del Terzo Settore, operando in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.3. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario dell'attività da lui svolta.

16.4. Al volontario possono essere rimborsate, e sempre che svolga la sua attività tramite l'Associazione, solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo e dalla legge.

16.5. Ai fini del presente statuto, così come del Codice del Terzo Settore, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

16.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, di cui il volontario sia socio o associato o tramite cui svolga la propria attività volontaria.

16.7. Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa obbligatoria è regolata dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

17.

SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO, LIBRI OBBLIGATORI

17.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. L'Associazione deve redigere annualmente il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di

PZ
Q

bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

17.3. Nel caso in cui ricavi, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione siano inferiori alla cifra indicata dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

17.4. In ogni caso, il bilancio deve essere redatto in conformità con la modulistica definita, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, del Codice del Terzo Settore, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

17.5. Qualora l'Associazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, deve tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. e depositare il bilancio, redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 ss., 2435 *bis* o 2435 *ter* c.c., presso il Registro delle Imprese.

17.6. Ove l'Associazione non sia iscritta nel Registro delle Imprese, deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

17.7. L'organo di amministrazione dell'Associazione documenta, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, il carattere secondario e strumentale dell'eventuale attività esercitata ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e del precedente art. 3.4 del presente statuto.

17.8. Se l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad un milione di euro, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto a norma dell'art. 14, primo comma, del Codice del Terzo Settore.

17.9. Se l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a centomila euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 del Codice del Terzo Settore a cui eventualmente aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

17.10. Oltre alle scritture sopra indicate e a quelle di cui agli artt. 13, 14 e 17, primo comma, del Codice

FL
S

del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

17.11. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

17.12. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro dieci giorni dalla richiesta scritta dagli stessi rivolta all'organo amministrativo.

18.

SCIoglIMENTO

18.1. Nel caso in cui lo scopo dell'Associazione sia stato raggiunto, o sia divenuto impossibile, o quando ricorrano le ulteriori cause di scioglimento previste dalla legge o dal presente statuto, l'Associazione si scioglie.

18.2. In ogni caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

18.3. Nell'ipotesi di scioglimento per qualsiasi causa e/o di estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri enti del Terzo Settore, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, o - in mancanza - alla Fondazione Italia Sociale.

18.4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

19.

NORME APPLICABILI

19.1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge.

X Federico R

X R

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 24/6/26. Serie 3 al N. 1099
pagato € 200,00
(Euro SECENTO/00)

IL FUNZIONARIO
Antonio Montenegro

